

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE "GIRO GIRO TONDO ONLUS"

ATTO REGISTRATO PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROMA 7 IL 12.01.2010 CON IL N° 162

In Grottaferrata (Roma), si sono riuniti il giorno 18 Dicembre 2009 per costituire un'associazione di volontariato senza fini di lucro, sulla base delle norme di cui alla legge 11 Agosto 1991, n. 266.

- Legge quadro sul volontariato, denominata "GIRO GIRO TONDO ONLUS" i seguenti cittadini:
- Laura Monaco
- Mario Brutti
- Fabrizio Monaco
- Paola Tiberia
- Giovanni Monaco

I presenti chiamano a presiedere la riunione la Sig.ra Laura Monaco la quale a sua volta nomina Segretario il Sig. Fabrizio Monaco.

Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione dell'Associazione e legge lo Statuto Sociale che costituisce parte integrante del presente atto e che, dopo ampia discussione, viene posto in votazione ed approvato all'unanimità.

Lo statuto stabilisce in particolare che l'adesione all'associazione è libera, che il funzionamento della stessa è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

I presenti deliberano che l'associazione venga denominata "GIRO GIRO TONDO ONLUS" con sede in Grottaferrata (Roma).

Si procede alla votazione delle cariche sociali, così come previsto dallo Statuto testè approvato, e vengono eletti i seguenti signori a componenti del Consiglio Direttivo per il primo mandato triennale.

Laura Monaco Presidente, Mario Brutti Vice Presidente, Fabrizio Monaco Segretario, Paola Tiberia Tesoriere, Giovanni Monaco Consigliere.

Non essendovi altro da deliberare il presidente scioglie l'Assemblea.

Grottaferrata 18/12/2009

Letto, approvato e sottoscritto da ciascun aderente sopra indicato, nell'ordine:

1. Laura Monaco	
2. Mario Brutti	
3. Fabrizio Monaco _	
4. Paola Tiberia	
5 Giovanni Monaco	



STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE "GIRO GIRO TONDO ONLUS"

TITOLO I DENOMINAZIONE E SEDE

Articolo 1

A norma dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita un'associazione di volontariato denominata "GIRO GIRO TONDO ONLUS".

Articolo 2

L'Associazione ha sede in Grottaferrata (Roma).

TITOLO II- FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 3

L'Associazione si ispira a principi di solidarietà. L'Associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale e non ha fini di lucro nemmeno indiretto. Opera per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e la sua struttura è democratica.

Si esclude l'esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale.

L'Associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, di tutte le altre leggi regionali in materia di volontariato, del codice civile nonché dei principi generali dell'ordinamento e del presente statuto.

Articolo 4

L'associazione ha le seguenti finalità:

- 1) Operare per il miglioramento della qualità di vita dei minori orfani effettivi ed orfani "sociali";
- 2) Operare per sostenere minori con famiglia colpiti da momentanee situazioni di disagio;
- 3) Elaborare, autonomamente o su incarico di enti pubblici ed organismi privati, studi e ricerche, piani di fattibilità e provvedimenti utili per realizzare le finalità di cui ai punti precedenti;
- 4) Organizzare convegni, iniziative culturali, corsi, iniziative formative, attività culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici, produrre strumenti audiovisivi e multimediali, o quant'altro sia utile per favorire l'approfondimento tecnico e divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'associazione;
- 5) Rifacendosi ai principi di cui all'articolo 3, cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale, operano in difesa della dignità umana, della pace, dell'ambiente e per la solidarietà tra gli uomini e i popoli.

Articolo 5



L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre associazioni od Enti, nazionali o esteri che svolgono attività analoghe o accessorie all'attività sociale.

TITOLO III- SOCI

Articolo 6

L'Associazione è aperta a chiunque ne condivida gli scopi e manifesti l'intenzione all'adesione mediante il pagamento della quota sociale e l'accettazione della tessera.

La consegna o l'invio della tessera è da intendersi anche quale atto di ammissione da parte dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l'anno sociale seguente, differenziate tra soci ordinari ed altre categorie di soci che il Consiglio Direttivo stesso può individuare per particolari scopi promozionali.

Il Consiglio Direttivo inoltre ha facoltà di nominare ogni anno fino a 5 (cinque) soci onorari, per particolari meriti connessi alle finalità dell'Associazione.

Articolo 7

Tutti i soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.

Hanno diritto di voto per eleggere ed essere eletti agli organi direttivi, che possono esercitare direttamente o per delega scritta, per l'approvazione e le modifiche dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata.

I soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabilite dalle leggi e dallo statuto.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota sociale di adesione, pena la perdita di qualità di associato. I soci, nella loro attività di volontariato devono eseguire gli incarichi accettati e i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni dell'associazione.

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo personale, spontaneo e gratuito; nel caso venga loro affidato un incarico professionale o altro incarico avranno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Articolo 8

Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

La qualità di associato cessa esclusivamente per:

- a) recesso o morte del socio;
- b) mancato pagamento della quota sociale annua entro il 31 marzo, nel tal caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;
- c) esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Consiglio Direttivo per il mancato rispetto del regolamento interno.

Il recesso, comunque si manifesti, ha effetto immediato.

I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo annuo versato.



I soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo difronte alla successiva Assemblea dei Soci.

TITOLO IV

Articolo 9 Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente.

Articolo 10

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti gli iscritti ed è l'organo sovrano dall'Associazione. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro il mese di Aprile per verificare le attività svolte, approvare il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo, eleggere i membri del Consiglio Direttivo e dare le linee programmatiche.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente; in via straordinaria può essere richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o da almeno il 10% dei soci.

L'Assemblea deve essere convocata mediante affissione di avviso, contenente la data, il luogo e l' ordine del giorno, presso la sede sociale, almeno 15 giorni prima. Per i soci che ne facciano richiesta la convocazione deve essere inviata per e-mail almeno 15 giorni prima.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più 1 degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto ed è ammessa al massimo una sola delega per socio.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza dal Vice Presidente; esso ha il compito di: verificare la validità della costituzione dell'Assemblea, leggere l'ordine del giorno in apertura di assemblea; accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti; mantenere l'ordine nel corso delle sedute; curare che venga rispettato l'ordine del giorno; controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario; dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate all'Assemblea.

Segretario dell'Assemblea è di norma è il Segretario dell'Associazione, in caso di sua assenza, l'Assemblea, su indicazione del Presidente della stessa, provvede a conferire l'incarico ad un Socio. Le riunioni dell'assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto da Presidente e raccolte in un libro verbali dell'Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall'assemblea.

Il libro verbali resta sempre depositato presso la sede e ogni socio può consultarlo. Inoltre un estratto del verbale, delle deliberazioni, del bilancio e dei rendiconti deve essere comunicato ai soci tramite lettera circolare con affrancatura ordinaria.

Articolo 11

Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri dispari, scelti tra i soci dall' assemblea generale, che restano in carica 3 (tre) anni, in caso di recesso anticipato, saranno sostituiti dai soci che, nell'ultima assemblea abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei soci eletti.



Il Consiglio, nella riunione immediatamente successiva designa nel suo ambito il Presidente, il Vice-presidente, Il Segretario, il Tesoriere ed affida, anche di propria iniziativa, ulteriori incarichi ritenuti necessari.

Il Presidente convoca il Consiglio almeno una volta ogni due mesi, tramite affissione in sede della convocazione dell'ordine del giorno almeno 15 giorni prima. I Consiglieri che ne facciano richiesta scritta al Presidente, hanno diritto di ricevere la convocazione, a propria scelta tramite avviso postale, telefonico o per e-mail.

Il Consiglio può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione dell'associazione.

E' in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'associazione i quali dovranno essere sottoposti all'assemblea per l'approvazione.

Articolo 12

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Ha la rappresentanza legale dell'associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca e presiede l'Assemblea dei soci. In caso di sua assenza è sostituito dal Vice-Presidente. Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio direttivo oppure altri soci.

In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 13

Il Segretario redige i verbali dell'assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi; cura l'esposizione della sede sociale della convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.

Il tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa , redige i bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo. Tutti i movimenti finanziari devono essere effettuati dal Tesoriere e, soltanto per singoli incassi delegati ad altro membro del Consiglio Direttivo che riferisce al Tesoriere dell'attività svolta e consegna l'incasso.

Le cariche degli organi dell'associazione sono elettive e gratuite.

TITOLO V – PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 15

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
- sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali ed occasionali;
- donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.



Articolo 16

Il primo esercizio finanziario si chiuderà il 31 dicembre 2010 mentre tutti i successivi inizieranno il 1° Gennaio e si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria annuale.

Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finchè sia approvato. I soci possono prenderne visione.

Il bilancio è composto da un rendiconto economico e da un rendiconto finanziario; il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo i criteri di cassa, il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell' associazione elencando distintamente la liquidità. I debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e degli altri beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve di capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

TITOLO VI – REVISIONE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO

Articolo 17

Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall'assemblea con una maggioranza di due terzi dei soci.

Articolo 18

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale con voto favorevole di almeno tre quarti degli soci.

In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio non potrà essere distribuito tra i soci ma sarà devoluto ad altre associazioni di volontariato che operino in identico settore ai sensi dell'art. 5 comma 4 legge 266/91.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19

Per tutti quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite in materia di volontariato, dal Codice Civile e dalla normativa vigente.